



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U. prot. DVA - 2010 - 0011935 del 10/05/2010

ENEL Produzione S.p.A.
Divisione Generazione ed Energy Management
Area di Business Generazione
Unità di Business La Casella
Via Argine Po n. 2
29015 Castel San Giovanni (PC)

Pratica N.

Ref. Mittente:

e p.c. COMMISSIONE VIA
Sede

ISPRA
*Servizio interdipartimentale per l'indirizzo, il
coordinamento e il controllo delle attività
ispettive*

c.a. Ing. Alfredo Pini
Via Vitaliano Brancati n. 48
00144 Rom

ARPA Emilia Romagna
Sezione Prov.le di Piacenza
c.a. Ettore Sassi
Via XXI Aprile n. 48
29100 Piacenza

**OGGETTO: Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica di La Casella della Società Enel Produzione S.p.A. sita in Castel San Giovanni (PC).
Decreto DSA-DEC-2009-0000579 del 15/06/2009, rettificato con DSA-DEC-2009-0001888 del 15/12/2009.**

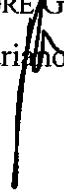
In riferimento alla nota di codesta Società del 10 marzo 2010, prot. Enel-PRO-10/03/2010/-0009475, al fine di chiarire la questione interpretativa sollevata in merito al valore della *portata fumi* indicata nel provvedimento di autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto di cui oggetto, come rettificato con decreto DSA-DEC-2009-0001888 del 15/12/2009, si precisa quanto segue.

Dall'esame degli atti istruttori preliminari risulta che codesta Società, con nota del 22 luglio 2009 (prot. Enel-Pro-22/07/2009-0027875), aveva specificato che il valore della *portata fumi* per ciascuna sezione di 1.900.000 Nm³/h "tal quale" era corrispondente al valore di 2.200.000 Nm³/h "riferito a gas secchi e tenore di O₂ del 15%".

A seguito della nota sopra citata, il Presidente della Commissione istruttoria AIA-IPPC con nota del 3 novembre 2009 ha comunicato l'esito favorevole dell'esame in merito alle modifiche relative al parametro *portata fumi*, da correggere a seguito di mero errore materiale.

Pertanto, anche coerentemente con quanto prescritto dal D. Lgs. 152/2006 per la verifica del rispetto dei limiti di concentrazione degli inquinanti nelle emissioni gassose convogliate, il valore della *portata fumi* per ciascuna sezione dell'impianto in questione appare pari a 2.200.000 Nm³/h "riferito a gas secchi e tenore di O₂ del 15%", di fatto equivalente, come si evince dagli atti, al valore di 1.900.000 Nm³/h "tal quale", di cui al decreto di rettifica DSA-DEC-2009-0001888 del 15 dicembre 2009.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Marino Grillo)





L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

DIVISIONE GENERAZIONE ED ENERGY MANAGEMENT
AREA DI BUSINESS GENERAZIONE
UNITÀ DI BUSINESS LA CASELLA

29015 Castel San Giovanni (PC), Via Argine Po 2
T +39 0523723811 - F +39 0523723848



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E. prot DVA-2010-0007369 del 16/03/2010

Spettabile
Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio
D. G. Salvaguardia Ambientale
Divisione VI - RIS
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA

alla c.a. Dott. Giuseppe Lo Presti

Spettabile
Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio
Commissione Istruttoria per AIA
c/o ISPRA
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 ROMA

alla c.a. ing. Dario Ticali
Presidente Commissione IPPC

alla c.a. prof. Antonio Mantovani, Referente
Gruppo Istruttore

e, p.c.

Spettabile
ISPRA
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 ROMA

alla c.a. ing. Alfredo Pini



Enel-PRO-10/03/2010-0009475

OGGETTO:

Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica di La Casella della società Enel Produzione SpA sita in Castel San Giovanni (PC).
Decreti DSA-DEC-2009-0000579 del 15/06/2009 e DSA-DEC-2009-001888 del 15/12/2009.

Ci riferiamo all'Autorizzazione Integrata Ambientale della Centrale ENEL La Casella, sita in Castel S. Giovanni (PC), rilasciata con decreto DSA-DEC-2009-0000579 del 15/06/2009, successivamente rettificato con decreto DSA-DEC-2009-001888 del 15/12/2009, per evidenziarVi quanto segue.

Nel corso della CdS decisoria del 23 febbraio 2009, il rappresentante della Provincia di Piacenza ha ritenuto *"opportuno che nel parere istruttorio conclusivo ... sia inoltre previsto di inserire il parametro della portata dei fumi al camino"*, senza peraltro esprimere l'esigenza di imporre un limite a tale portata.

Successivamente, in data 8 settembre 2009, nel corso di un incontro con i funzionari di ISPRA in relazione all'attuazione del PMC relativo all'autorizzazione in oggetto, gli stessi hanno



Enel Produzione SpA - Società con unico socio - Sede Legale 00198 Roma, Viale Regina Margherita 125 - Registro Imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita IVA 05617841001
R.E.A. 904803 - Capitale Sociale Euro 1.800.000.000 i.v. - Direzione e coordinamento di Enel SpA

ID: 4656042

evidenziato l'importanza della *"determinazione della portata dei fumi al fine della conoscenza dei parametri operativi di impianto"*, precisando tuttavia *"di non ritenere tale misura essenziale per la verifica del rispetto dei limiti imposti come concentrazione massima nei fumi ... potendosi interpretare anche come un semplice riferimento impiantistico"*.

D'altronde, anche la portata dei fumi considerata nello Studio di Impatto Ambientale presentato ai fini della V.I.A. relativa all'aggiornamento progettuale con trasformazione in ciclo combinato della quarta sezione della Centrale, è stata indicata come mero riferimento progettuale, tanto è vero che tale valore può subire variazioni in funzione sia delle condizioni atmosferiche (umidità dell'aria e temperatura) sia della composizione del combustibile.

Poiché peraltro il tenore dei riferimenti alla portata fumi contenuti nel Parere Istruttorio Conclusivo facente parte integrante del citato decreto DSA-DEC-2009-0000579 del 15/06/2009 (anche nella versione rettificata con decreto DSA-DEC-2009-001888 del 15/12/2009) si presta all'insorgenza di dubbi interpretativi (come del resto riscontrato nel corso dell'ispezione svolta in data 04/02/2010 dai funzionari ARPA Emilia Romagna), chiediamo a codesto rispettabile Ministero di confermare che il valore della portata fumi indicato nel predetto Parere Istruttorio Conclusivo deve essere inteso – coerentemente con quanto sopra evidenziato circa i contenuti del S.I.A., la posizione espressa in CdS dal rappresentante della Provincia di Piacenza ed i chiarimenti di ISPRA – come mero parametro di riferimento, non quindi come prescrizione di un valore limite di portata.

In relazione alla prescrizione sul minimo tecnico, riteniamo che la stessa potrebbe essere interpretata come prescrizione del valore massimo dello stesso, lasciando quindi al gestore, previa comunicazione all'autorità competente, la possibilità di migliorare questo parametro riducendolo quando possibile, con evidenti benefici ambientali.

Nel restare a disposizione per ogni esigenza di chiarimenti o approfondimenti in proposito, in attesa di cortese riscontro porgiamo distinti saluti.

Salvatore Casula

Responsabile

